



Città di Acireale

DETERMINAZIONE N 132 DEL 26 AGO. 2014

OGGETTO: Conferimento incarico di portavoce del Comune di Acireale alla Sig.ra Licia Castorina ai sensi dell'art. 7 della legge 150/2000

IL SINDACO

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991;

VISTA la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 7/92;

VISTA la L.R. n. 26/93;

VISTI

- l'art. 21 della Costituzione, il quale tutela il diritto di ogni cittadino di essere informato sulla cosa pubblica;
- l'art. 1, co, 4 e 5, della L. n. 150/00, secondo cui, nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire:
 - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;



DETERMINAZIONE N. 1371 DEL 1991

OGGETTO: Conferma di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. "Societa' di Servizi e Studi"

CONFERMA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

HA PRESCELTO PER IL CARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.P.A. "SOCIETA' DI SERVIZI E STUDI" IL SIG. ...

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera a) e della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera b).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera c).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera d).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera e).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera f).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera g).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera h).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera i).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera l).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera m).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera n).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera o).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera p).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera q).

... in forza della legge n. 1371 del 1991, art. 1, comma 1, lettera r).

- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- e) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Dette attività sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normativa al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- l'articolo 6 della già citata normativa, il quale prevede che le attività di informazione si realizzano attraverso il Portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese; rimettendo, a ciascuna amministrazione la definizione, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento;
- il D.P.R. n. 422/01 (Regolamento di attuazione della legge 150/2000);
- la Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica sull'attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 7 della succitata legge che prevede testualmente: *"l'organo di vertice dell'Amministrazione Pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale, con gli organi di informazione"*;

DATO ATTO che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'Ufficio Stampa, così come indicato dall'art 6 della succitata legge;

VISTO l'art 127 della L.R. 26.3.2002 n. 2 che, nel sancire l'applicabilità nella Regione Siciliana degli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 della legge 150/2000, al comma 5° prevede l'obbligo, in sede di predisposizione dei bilanci comunali, di individuare un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale non inferiore al 2% delle risorse generali;

VISTO, altresì, l'art 11 della L.R. 28.12.2004, n. 17 che, nel modificare il precitato art. 127 della L.R. n. 2/2002, ribadisce l'applicazione delle norme relative alla comunicazione e informazione pubblica;

VISTA la nota dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot. n. 1162 del 03,05.2005;

RICHIAMATA la circolare n. 14 del 20.08.2007, Prot. n. 1131, dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con la quale viene previsto che, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 8, solamente i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti possono consorzarsi tra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile;

VISTO l'art 46 del Decreto Legge 112/2008 che al 2° comma cita testualmente: *"gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle "attività istituzionali stabilite dalla legge"*;

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente mancano sia la struttura organizzativa sia le figure professionali in possesso di specifici requisiti, che possano garantire l'espletamento delle attività di cui sopra, previste da norme nazionali e regionali;

DATO ATTO che l'attività di Portavoce rientra tra le attività istituzionali dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale che prevede che il Sindaco può disporre di collaborazioni esterne;

ARTICOLO 10 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 11 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 12 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 13 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 14 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 15 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 16 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 17 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 18 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

ARTICOLO 19 della legge n. 104 del 1992, che prevede l'assistenza personalizzata per i disabili, è applicata in modo analogo alle persone con disabilità psichica, in quanto la legge n. 104 del 1992 non distingue tra i diversi tipi di disabilità.

PRESO ATTO CHE le superiori normative consentono alle pubbliche amministrazioni di definire risorse e strutture atte a progettare, realizzare e potenziare i flussi di informazione al loro interno ed all'esterno, concorrendo ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione e contribuendo alla definizione di un'immagine precisa e credibile dell'istituzione pubblica;

ATTESO CHE necessita, oltre che ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti - servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna, garantire:

- un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato di questa pubblica amministrazione;
- pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;

CHE la stessa L. n. 150/2000 attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line;

In particolare, l'ufficio stampa si occupa;

- della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'Amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
- del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali;

VISTO il curriculum vitae della signora Licia Castorina, in possesso dei requisiti richiesti e dotata di specifica esperienza professionale;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1) Conferire alla Sig.ra Licia Castorina, nata ad Catania il 26/06/1985, residente a Acireale, Corso Sicilia n. 24 , l'incarico per l'attività di Portavoce del Comune di Acireale, con decorrenza dalla data del 26.08.2014 e per mesi sei.

Il presente articolo ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza e l'efficienza nel processo di gestione delle risorse umane e finanziarie della Regione Siciliana, nonché di promuovere la partecipazione e la collaborazione tra i dipendenti e i cittadini.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

ARTICOLI

Il presente articolo è stato approvato dal Consiglio Regionale Siciliano in data 15/05/2014.

2) Di dare atto che alla suddetta professionista verrà corrisposto un compenso complessivo e forfetario di € 1.600,00 (milleseicento) mensile, per il periodo di tempo che va dalla data del 26.08.2014 e per mesi sei.

3) Di dare atto l'efficacia dell'incarico è subordinata ai sottoelencati obblighi relativi al conferimento incarichi esterni:

- non sono stati stipulati contratti di *uguale* natura da parte dell'Amministrazione, né sono riscontrabili professionalità analoghe all'interno dell'Ente;
- l'incarico verrà perfezionato mediante la stipula di apposito disciplinare d'incarico in cui verranno indicate le funzioni e modalità del rapporto di lavoro ;
- il presente provvedimento in uno al curriculum e al disciplinare d'incarico verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acireale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";


4) Il Responsabile del Settore Personale è incaricato trasmettere il presente provvedimento all'Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e di provvedere al pagamento delle relative competenze dietro presentazione di regolare ricevuta fattura nonché della documentazione vistata dal Sindaco, comprovante l'espletamento dell'attività prevista dal Regolamento;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale al Collegio dei Revisori del Conti ed ai Dirigenti di Area e di Settore;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere all'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente atto ivi compreso l'assunzione dell'impegno di spesa;

7) Di dare atto che detto incarico viene regolamentato dal disciplinare allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

8) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori Comunali, ai Revisori dei Conti ed ai Responsabili dei Settori.

IL SINDACO
Ing. Roberto Barbagallo


1) Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di gestione delle risorse umane e materiali della Società, in conformità con le disposizioni di legge e del Statuto.

2) Il presente regolamento è approvato dalla Assemblea Generale dei Soci, convocata in data 10/05/2010.

3) Il presente regolamento è approvato dalla Direzione Generale della Società, in data 10/05/2010.

4) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 10/05/2010.

5) Il presente regolamento è approvato dal Comitato di Gestione della Società, in data 10/05/2010.


6) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 10/05/2010.

7) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 10/05/2010.

8) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 10/05/2010.

9) Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 10/05/2010.

IL DIRETTORE
Ing. Roberto Fagnola





Città di Airole

DISCIPLINARE DI INCARICO

Mediante il presente disciplinare, da valere ad ogni effetto di legge si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto le seguenti attività:

- comunicati stampa sull'attività dell'amministrazione, del vertice istituzionale e di servizio dei vari uffici e assessorati;
- organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;
- recensione informazioni emesse dai mezzi di comunicazione di massa;
- iniziative di comunicazione, informazione e campagne d'immagine su attività dell'amministrazione e temi di interesse pubblico (ambiente, interventi sociali, turismo, sviluppo del territorio);
- redazione di interventi per gli organi di vertice.

2. Il Portavoce, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, dovrà curare i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

3. La notizia dei principali eventi o interventi dovrà essere gestita in modo da creare un sistema di informazione aggiornata e capace di rispondere in qualunque momento alla domanda di informazione del cittadino, a quella di conoscenza, di personalizzazione dell'informazione e a quella di partecipazione.

Art. 2 Luogo di esecuzione

1. Le attività di cui al precedente art. 1 verranno espletate presso la sede del Comune di Acireale.

Art. 3 Tipologia, decorrenza, durata dell'incarico e modalità di svolgimento

Il presente contratto ha decorrenza dalla data del 26.08.2014 fino alla data del 26.02.2015

In relazione alla tipologia di contratto rimane autonoma la gestione del tempo di lavoro da parte del collaboratore con l'unico vincolo riguardante il conseguimento degli obiettivi e dei risultati correlati all'oggetto dell'incarico.

Per il necessario raccordo con l'Amministrazione Comunale, verrà assicurata la presenza secondo le necessità, in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Il collaboratore svolgerà le proprie funzioni senza alcun inserimento nella gerarchia dei dipendenti dell'Amministrazione e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, non instaurandosi alcun rapporto di pubblico impiego con il Comune di Acireale. In nessun caso il rapporto di collaborazione potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 4 Obblighi di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 5 Incompatibilità

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Acireale.

Art. 3.1. Oggetto di esecuzione

L'incarico di cui al precedente art. 1.1.1. viene eseguito presso la sede del Comune di Avicchio.

Art. 3.2. Modalità di esecuzione e modalità di pagamento

Il presente contratto ha durata fino alla data del 30.08.2014. Il pagamento del prezzo di cui al presente contratto è effettuato in un'unica soluzione al momento della consegna del servizio. Il pagamento del prezzo è effettuato in un'unica soluzione al momento della consegna del servizio.

Il presente contratto ha durata fino alla data del 30.08.2014. Il pagamento del prezzo di cui al presente contratto è effettuato in un'unica soluzione al momento della consegna del servizio. Il pagamento del prezzo è effettuato in un'unica soluzione al momento della consegna del servizio.

Art. 4. Obblighi di esecuzione

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del servizio di cui al presente contratto. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del servizio di cui al presente contratto.

Il collaboratore non potrà essere ceduto a terzi. Il collaboratore non potrà essere ceduto a terzi. Il collaboratore non potrà essere ceduto a terzi.

Art. 5. Incompatibilità

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, non potrà essere assunto in altre attività con natura analoghe. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, non potrà essere assunto in altre attività con natura analoghe.

Art 6 Compensi

Per l'attività di cui al precedente art. 1, l'affidatario dell'incarico ha diritto alla corresponsione di un compenso complessivo di € 9.600,00

Art. 7 Risoluzione anticipata

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente disciplinare potrà essere risolto anticipatamente qualora il professionista incaricato dovesse essere contestato dal vertice dell'Amministrazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico conferito da accertarsi in contraddittorio con il medesimo professionista.

Il professionista incaricato potrà recedere dagli obblighi assunti con il presente disciplinare in ogni momento previo avviso scritto non inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di protocollo dell'Ente senza subire, per tale eventualità, alcuna penalizzazione.

Art. 8 Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'attività in oggetto.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):

- a. il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
- b. I suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti allo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Acireale, 26.08.2014

Art. 6 Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle

condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

Art. 7 Norme finali

La parte di cui è formato il presente disciplinare non ha natura di contratto di lavoro ma di adesione al servizio pubblico. Il professionista incaricato dovrà essere scelto in base alle condizioni di cui è formato il presente disciplinare e in base alle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

Il professionista incaricato potrà recedere dagli obblighi assunti con il presente disciplinare in ogni momento previo avviso scritto non inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di perfezione dell'incarico. Per tale eventuale rinuncia il professionista dovrà essere avvertito.

Art. 8 Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle condizioni di cui è formato il presente disciplinare.

Il Sindaco

Il Professionista